

STATUTI

del

CLUB DI PATTINAGGIO ASCONA

(CPA)

CLUB DI PATTINAGGIO ASCONA (CPA)

I. Nome, sede e scopo

- Art. 1 Sotto il nome di “Club di pattinaggio Ascona” viene costituita una società, con sede ad Ascona, secondo l’art. 60 e segg. del CCS, senza responsabilità individuale dei singoli soci. Essi, nella società, godono di libertà assoluta nelle loro idee politiche e religiose.
- Art. 2 La società persegue lo scopo di promuovere lo sport del pattinaggio mediante i seguenti mezzi:
- a) Unire gli amici del pattinaggio
 - b) Creare favorevoli possibilità d’esercizio per i pattinatori
 - c) Organizzare corsi di pattinaggio, gare e feste sul ghiaccio, nonché altre manifestazioni analoghe
 - d) Organizzare feste in società per mantenere buone relazioni tra i soci
 - e) Aderire ad altre società nazionali ed internazionali.

II. Membri

- Art. 3 Il Club si compone di :
1. soci onorari
 2. soci liberi
 3. soci attivi
 4. soci juniori
 5. soci passivi
- Art. 4 Quali membri onorari possono venire eletti dall’assemblea generale quelle persone che si sono acquisite meriti speciali nel pattinaggio o verso il club.
- Art. 5 L’Assemblea Generale potrà nominare quali soci liberi membri che da parecchi anni fanno parte del comitato, oppure incaricati dalla società meritevoli per i loro servizi resi.
- Art. 6 Può diventare socio attivo:
- a) chi abbia compiuto 16 anni
 - b) chi non sia in contraddizione con le condizioni per dilettante prescritte dall’Associazione Internazionale dei Pattinatori (I.S.U.)
- Art. 7 Quali soci juniori possono aderire i giovani che non campiranno i 16 anni entro la fine dell’anno commerciale in corso.
- Art. 8 Possono essere considerati soci passivi coloro che sosterranno la società con un contributo annuale fissato dall’assemblea generale. I soci passivi non beneficiano di riduzione sul prezzo d’entrata alla pista e non hanno diritto di voto.

III. Dimissioni, radiazioni, esclusioni

- Art. 9 Non faranno più parte del Club i soci quali
- a) inoltreranno le dimissioni per iscritto al comitato prima dell'assemblea generale : esse verranno concesse solo dopo l'adempimento dei doveri finanziari verso il Club
 - b) verranno radiati dalla lista dei soci per voto del comitato
 - c) saranno esclusi dal comitato per comportamento antisportivo, azioni contrarie agli interessi del Club e mancato pagamento dei contributi.
- Art. 10 Il comitato non è tenuto a dichiarare la ragioni dei provvedimenti presi. Al socio espulso resta il diritto di ricorso all'assemblea generale.

IV. Diritti e doveri dei soci

- Art. 11 Il diritto di voto è riservato ai soci onorari, ai soci liberi ed attivi. Acquisiscono il diritto di voto pure i soci juniori che per tre anni consecutivi esercitano il pattinaggio un uno o più settori della attività del club. Questo diritto potrà essere esercitato solo da uno dei genitori o da un rappresentante legale.
- Art. 12 Le tasse d'entrata ed i contributi annuali verranno decisi dall'assemblea generale.

V. Organizzazione

- Art. 13 Gli organi del Club sono:
- a) l'assemblea generale
 - b) il comitato
 - c) i revisori dei conti
- Art. 14 L'anno commerciale va dal 1° aprile al 31 marzo

VI. Assemblea generale

- Art. 15 L'assemblea generale ordinaria avrà luogo in primavera. Essa dovrà esaminare le seguenti trattande:
- a) approvazione rapporto annuale
 - b) approvazione dei conti annuali
 - c) approvazione del rapporto dei revisori
 - d) determinazione delle tasse d'entrata e del contributo annuale
 - e) allestimento del programma annuale
 - f) nomina del comitato e del presidente
 - g) decisione su eventuali proposte e circa eventuali modifiche degli statuti
 - h) nomina dei revisori dei conti
- Art. 16 I soci verranno convocati dal comitato al più tardi 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea generale.

- Art. 17 Un'assemblea generale straordinaria può aver luogo:
a) per decisione del Comitato
b) a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
- Art. 18 Ev. proposte devono essere presentate per iscritto al comitato entro la fine di febbraio.
- Art. 19 Ogni assemblea generale convocata secondo gli statuti sarà in grado di prendere decisioni definitive.
- Art. 20 Nei voti e nelle nomine decide la maggioranza, salvo decisioni contemplate agli art. 27 e 28.
- Art. 20 bis

La rappresentanza all'Assemblea Generale può esercitarsi esclusivamente con procura sottoscritta da un socio avente diritto di voto secondo l'articolo 11. La rappresentanza è ammessa soltanto tramite un altro socio avente diritto di voto secondo l'articolo 11. Ad un socio con diritto di voto è permesso rappresentare, tramite procura, solo un altro socio con diritto di voto.

VII. Il comitato

- Art. 21 Il comitato si compone di 5 – 7 membri, e cioè:
- presidente
- vicepresidente
- segretario
- cassiere
- 1 a 3 membri.
- Art. 22 Il comitato resta in carica per un anno ed è rieleggibile. Esso può prendere decisioni solo in presenza del presidente, del vicepresidente e della maggioranza dei membri.
- Art. 23 Al comitato spettano le competenze ed i doveri seguenti:
a) l'applicazione degli statuti e dei regolamenti
b) il disbrigo degli affari in corso della società
c) la convocazione, la preparazione come pure la compilazione delle trattande di ogni riunione
d) l'esecuzione delle decisioni prese
e) l'accettazione dei nuovi soci, delle dimissioni, radiazioni ed esclusioni di membri del Club
f) l'allestimento del preventivo del bilancio annuale
g) la preparazione del programma annuale.
- Art. 24 Il presidente o il vicepresidente con il segretario firmeranno validamente per il Club.
- Art. 25 Il Comitato è autorizzato a nominare una commissione speciale per la preparazione di corsi e manifestazioni di pattinaggio.

VIII. Revisori dei conti

- Art. 26 I revisori devono esaminare i conti del cassiere e controllare l'eventuale patrimonio del Club, quindi presentare un rapporto all'assemblea generale.
Essi hanno sempre il diritto di controllare la contabilità.

IX. Disposizioni transitorie

- Art. 27 I presenti statuti possono venire modificati per decisione dell'assemblea generale, ma solamente in presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.
Proposte scritte in questo senso devono essere in possesso del Comitato al più tardi entro la fine di febbraio.
- Art. 28 Nel caso di scioglimento del Club devesi esigere il consenso di 2/3 dei soci aventi diritto di voto. L'eventuale patrimonio verrà destinato allo sport del pattinaggio.
- Art. 29 Per quanto non previsto nei presenti statuti fanno stato le disposizioni del CCS e del CO.
- Art. 30 Le presenti modifiche, così approvate da parte dell'Assemblea Generale, aggiornano ed integrano gli statuti del 7 marzo 1961, entrando in vigore immediatamente.

Presidente

Beltrami Elisa

Segretaria

Danzi Silvia

Ascona, 7 maggio 1996